



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. **359** del **30.04.2021**

Struttura proponente: I.O. Gestione Contenzioso Civile e Amministrativo – Staff Direzione Strategica

Oggetto: Incarico all'Avv. Lorenzo Mazzeo – Decreto ingiuntivo Simad s.r.l.

Proponente il Responsabile I.O., che, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

F.to Il Responsabile I.O.
Dott. Gennaro CACCIAPUOTI

F.to Il Coordinatore dello Staff
Dott.ssa Carla NAPOLI

Pareri ex art.3 D.L.vo n.502/92 e succ. mod.

F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano VISANI

F.to Il Direttore Sanitario
Dott. ssa Emilia Anna VOZZELLA

Il Responsabile I.O.

Letto il decreto ingiuntivo n. 2419/2020 ex artt 633 ss c.p.c. con richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ex art.642 c. 2 c.p.c. ad istanza di Simad s.r.l., innanzi al Tribunale di Napoli, per ottenere il pagamento di euro 720.000,00 oltre gli interessi ex artt. 4 D. Lgs. 231/02 da quando dovuti fino al saldo effettivo, nonché spese e compensi legali liquidate in euro 5.441,00, euro 870,00 per esborsi, rimborso spese generali (15%) oltre IVA e CPA ed oltre le successive occorrenze;

Letta la nota pec dell'Avv. Mazzeo con cui precisa che l'Azienda deve costituirsi in giudizio in quanto "il pagamento chiesto dalla Simad è assolutamente ancorato all'esito della revocazione, anche perché nella remotissima ipotesi di non accoglimento, l'Ente – vera danneggiata – sarà costretta a recedere dal contratto ed a restituire le macchine (quelle non usurate) in ragione di una indicenda diversa gara";

Tenuto inoltre conto dell'ingente somma azionata con decreto ingiuntivo dalla Società istante, nonostante l'Azienda abbia liquidato il 50% della somma intimata;

Considerato che l'Azienda con delibera n. 366 del 9/5/2019 bandiva la procedura di gara articolata in due lotti e precisamente il Lotto 1 per la fornitura di n. 4 archi a C per le esigenze del B.O. di Ortopedia, Urologia, Pediatria e della nuova piastra endoscopica ed il Lotto 2 per la fornitura di n. 1 arco a C per le esigenze del B.O. della Chirurgia Vascolare. In aggiunta ai predetti lotti è stata richiesta la fornitura supplementare di n. 2 archi a C per le esigenze delle SS.OO. di Chirurgia Generale e Oncologia Mininvasiva c/o B.O. Edificio 7 e della Terapia Antalgica Edificio 5;

Considerato che Eurocolumbus proponeva ricorso innanzi al TAR Campania ex art. 120 c.p.a. con richiesta di adozione di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a. e contestuale istanza ex art. 116, c. 2 c.p.a. avverso le delibere n. 239 del 9/3/2020 e n. 279 del 20/3/2020, con cui sono state aggiudicate a Simad, rispettivamente la fornitura per il Lotto 1 e la fornitura supplementare, al fine di ottenere la condanna dell'Azienda, in via principale dell'aggiudicazione in favore dell'istante, con declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con Simad e in via subordinata al risarcimento del danno e in via ulteriormente subordinata alla riedizione delle operazioni di gara;

Considerato che il TAR Campania, con Ordinanza n. 1214/2020, accoglieva la domanda cautelare, sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in ordine al ricorso di Eurocolumbus e al ricorso per motivi aggiunti proposto da Simad, fissando peraltro la trattazione del merito all'udienza del 6/10/2020 e che l'Azienda proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato, avverso l'Ordinanza del TAR in parola, attesa la necessità di garantire i livelli di assistenza con il materiale, oggetto della gara;

Considerato che il Consiglio di Stato (RG 5515/2020) respingeva l'appello ritenendo le questioni sollevate, da esaminare in sede di merito;

Considerato che il TAR Campania con Sentenza n. 4540/2020 accoglieva parzialmente il ricorso e rimetteva lo stesso, per il merito, innanzi al Consiglio di Stato e che l'Azienda avendo, nel frattempo, stipulato il contratto di fornitura, proponeva appello avverso la predetta Sentenza, con contestuale istanza di sospensione, al fine di evitare pregiudizi risarcitori da parte della ricorrente, attesa peraltro, la provvisoria esecutorietà;

Considerato che il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 85/2021 accoglieva la domanda di sospensiva, fissando la discussione del merito al 4/2/2021 e che il medesimo Organo giudicante si pronunciava rigettando le impugnative proposte con i ricorsi dell'Azienda e di Simad e richiamando la pronuncia di primo grado;

Preso atto delle considerazioni espresse dall'Avv. Mazzeo, nell'interesse dell'Azienda, segnatamente alla valutazione dell'appello da parte del Consiglio di Stato, in quanto lo stesso non avrebbe esaminato le note di deposito con la relazione tecnica unitamente al ricorso e proponeva di ricorrere per revocazione ordinaria, con richiesta cautelare in quanto "la decisione è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa", tanto in quanto l'Amministrazione aveva stipulato il contratto con l'aggiudicataria Simad;

Ritenuto che l'Avv. Mazzeo è stato incaricato di rappresentare l'Azienda nel complesso contenzioso come precisato con le delibere nn. 443 del 6/5/2020, 631 del 6/7/2020, 915 del 13/11/2020 e 204 del 16/3/2021 e che con la richiamata nota pec, dà assicurazione circa la sua disponibilità ad assumere la difesa nel procedimento monitorio ad istanza di Simad, rinunciando al compenso professionale;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente ed è dovuto per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e succ. mod., e che lo stesso trova rispondenza nel documento di budget;

Propone

Per quanto indicato in premessa l'adozione del deliberato che segue:

Affidare all'Avv. Lorenzo Mazzeo l'incarico di rappresentare in giudizio l'A.O.U. Federico II per il decreto ingiuntivo n. 2419/2020 ad istanza di Simad, innanzi al Tribunale di Napoli, eleggendo domicilio presso il suo studio in Napoli, alla Piazza Matteotti n.7.

Le sole spese e diritti graveranno sul Bilancio corrente.

F.to Il Responsabile I.O.
Dott. Gennaro CACCIAPUOTI

F.to Il Coordinatore dello Staff
Dott.ssa Carla NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Responsabile I.O. Gestione Contenzioso Civile e Amministrativo;

Preso atto che il Responsabile I.O. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e succ. mod. ed int.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui abbiansi per riportati e confermati:

- di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
 - di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
- di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente al Collegio Sindacale.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Anna IERVOLINO

Data consegna _____

SEGRETERIA GENERALE
ALBO PRETORIO E DELIBERAZIONI

si dichiara che la presente delibera:

E' stata affissa all'Albo dell'Azienda, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.L.vo n.267/2000,
il.....

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta

E' divenuta esecutiva il 30.04.2021

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta

È stata trasmessa al Collegio Sindacale

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta